


# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)



## **CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE PER ALUNNI DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL' OSSOLA – periodo dal 09/01 al 30/06/2012**

### **ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA**

Il C.I.S.S – Ossola, con sede in Pallanzeno (Vb), via dei Caduti, n. 1, intende affidare lo svolgimento del **SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE PER ALUNNI DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL' OSSOLA – periodo dal 09/01 al 30/06/2012.**

L'obiettivo è quello di favorire, in collaborazione con la Scuola, l'inserimento e l'integrazione nel gruppo classe dell'alunno con disabilità. Ciò si esplica attraverso interventi assistenziali specifici e personalizzati (2° segmento dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione) quali:

- contenimento e supporto in favore di alunni che presentano gravi difficoltà comportamentali/relazionali;
- rinforzo e guida;
- vigilanza e contenimento di particolari comportamenti a rischio;
- supporto nella relazione interpersonale e nella comunicazione;
- supporto nell'espressione di bisogni personali;
- aiuto nell'organizzazione del tempo e degli effetti personali dell'alunno.

Categoria del servizio 25 CPC 93311 CPV85311200-4

### **ART. 2 – DURATA E STIMA DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente capitolato avrà durata, per il periodo di frequenza scolastica, dal 09/01 al 30/06/2012.

In via preventiva il totale delle prestazioni che saranno richieste dal CISS – Ossola viene stimato in un monte ore complessivo di n. **6352.**

Il prezzo massimo della prestazione oraria fissato nella procedura negoziata è di € **18,03.**

La spesa complessiva presunta può essere incrementata o diminuita sino ad un massimo del 20%, in caso di comprovate esigenze di servizio da parte del CISS - Ossola, senza dare avvio ad una nuova procedura negoziata.


### **ART. 3 – PERSONALE**

Per lo svolgimento del Servizio è indispensabile che il Personale impiegato sia in possesso dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S) e della patente di guida e automunito.

La Ditta dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, attestando il possesso dei requisiti specifici richiesti e dell'idoneità medica alla mansione di ciascuno.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

Il CISS - Ossola, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà segnalare alla Ditta i nominativi degli operatori privi dei requisiti previsti affinché siano sollevati dall'incarico.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

La violazione di quanto sopra potrà costituire causa di risoluzione del rapporto.

Si auspica che il Personale di provata professionalità maturata in precedenti esperienze all'interno dei nostri Servizi possa essere confermato dall'Impresa Appaltatrice.

A tutto il Personale che si troverà ad operare nel servizio oggetto dell'appalto dovranno essere applicate le norme contenute nel **contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi** di riferimento, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, riconoscendo altresì, se di maggior favore, un **trattamento retributivo corrispondente**, in tutte le sue componenti, a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL per il **Personale del comparto Regioni e Autonomie Locali** vigente per il Personale dipendente di uguale profilo professionale, escluso il compenso accessorio.

Si rammenta, inoltre, che al Personale dovranno in ogni caso essere corrisposti i contributi previdenziali sul salario reale e non su quello convenzionale.

*La mancata applicazione degli obblighi sopraccitati, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi (in questo caso anche per una sola mensilità) per qualsiasi ragione, potranno essere motivo di rescissione del contratto di appalto.*

In quest'ultimo caso, il Consorzio si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita.

*Qualsiasi variazione, ad insindacabile giudizio del Consorzio, in diminuzione o in aumento delle ore o delle persone da adibire al servizio in oggetto, non darà diritto per l'aggiudicataria ad alcun conguaglio o rimborso aggiuntivo del prezzo orario risultante dall'offerta.*

L'Impresa Appaltatrice sarà comunque obbligata ad espletare il servizio oggetto dell'appalto in funzione delle effettive esigenze che si evidenzieranno nel corso della durata dell'appalto stesso, garantendo, entro tale periodo, l'espletamento del monte ore richiesto.

L'Impresa Appaltatrice si dovrà impegnare a mettere a disposizione un numero adeguato di operatori anche per ulteriori prestazioni rispetto al monte ore indicato in via presuntiva entro il limite del 20%, al prezzo orario offerto in sede di gara, nel caso in cui ciò si rendesse necessario e fosse richiesto dal Consorzio. Allo stesso modo, nel caso in cui i servizi prevedessero un numero di ore inferiore al monte ore indicato entro il limite del 20%, l'Impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun conguaglio o rimborso aggiuntivo del prezzo orario risultante dall'offerta.

## Art. 4 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a sostituire il Personale assente per malattie, ferie, congedi, ecc., nell'immediatezza e senza interruzione del servizio (fatti salvi specifici casi concordati), con Personale di pari professionalità, preventivamente individuato come operatore idoneo alla sostituzione. Gli operatori addetti alle sostituzioni dovranno quindi conoscere preventivamente i servizi con relativo Personale, al fine di potersi facilmente integrare nel gruppo di lavoro in tempi adeguati. Le ore relative al passaggio delle consegne e delle competenze del Personale in sostituzione saranno a carico della Ditta.

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione, su richiesta motivata dal CISS, del Personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati.

In caso di sciopero del Personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale funzionamento del servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà di norma dare avviso con



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA)

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

anticipo di almeno 48 ore e comunque garantire l'espletamento dei servizi essenziali comunicati dal Consorzio e previsti dalla normativa vigente.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'Impresa Appaltatrice come del CISS, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

## **Art. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO**

Gli operatori nell'espletamento del loro lavoro, svolto secondo la specifica deontologia professionale, devono:


- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione degli appositi prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte;
- favorire le azioni di verifica e valutazione sui risultati conseguiti;
- avere **attenzione relazionale** non solo nei confronti del destinatario dell'intervento ma anche nei confronti dei familiari dello stesso;
- rifiutare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- comunicare al referente ogni dato rilevante ai fini del monitoraggio dell'intervento;
- evitare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti del servizio ai fini dell'esecuzione di prestazioni assistenziali aggiuntive.

## **Art. 6 - ELEMENTI ORGANIZZATIVI**

L'Impresa Appaltatrice dovrà individuare un **referente responsabile della gestione del Personale**, in possesso di idonea preparazione tecnica ed esperienza almeno triennale nell'ambito dei servizi sociali, al quale affidare le seguenti mansioni :

- gestire in modo autonomo il proprio Personale, che risponde gerarchicamente e funzionalmente al responsabile dell'Impresa Appaltatrice;
- assicurare lo svolgimento dei servizi secondo le linee di indirizzo e i piani di programmazione previsti dal CISS e curare che l'attività risulti costantemente orientata a massimizzare il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
- garantire le sostituzioni del Personale assente, secondo le modalità previste dall'art. 4;
- rimuovere qualsiasi ostacolo di tipo logistico-organizzativo che impedisca l'esecuzione dell'intervento professionale o ne comprometta il buon esito;
- comunicare tempestivamente qualsiasi evento di carattere straordinario che riguardi l'andamento dei servizi;
- verificare la corretta compilazione della modulistica di rilevazione giornaliera delle attività;
- mantenere contatti sistematici con i servizi consortili, per acquisire dati aggiornati sull'andamento degli interventi, sui problemi e sulle esigenze rilevati;
- tenere costanti rapporti con la Direzione del CISS, per condividere verifiche e valutazioni.

L'Ente, a sua volta, indicherà il referente con il quale il Personale dovrà coordinarsi ai fini di recepire le linee di indirizzo.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

A tal fine le ore degli operatori dedicate al coordinamento si considerano orario di servizio.

Prima dell'avvio dell'erogazione dei servizi, l'Impresa Appaltatrice individua una sede operativa nell'ambito del territorio del CISS Ossola, e comunica altresì un collegamento telefonico, fax ed e-mail, dove deve essere garantita una reperibilità permanente, per tutto il periodo di durata del presente appalto.

L'Impresa Appaltatrice si impegna a garantire al proprio Personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato.

Il Personale della Ditta dovrà attestare l'attività svolta per il CISS - Ossola controfirmando la presenza in servizio su un apposita scheda mensile, che dovrà essere allegata alla relativa fatturazione.

La violazione di quanto sopra potrà costituire causa giustificante la risoluzione del rapporto.

La Ditta dovrà garantire a proprie spese l'eventuale aggiornamento degli operatori mediante partecipazione periodica ad appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

## **Art. 7 – ATTREZZATURE**

All' Impresa Appaltatrice potrà essere concesso l'utilizzo di automezzi in uso al C. I. S. S.. Gli operatori saranno direttamente responsabili dell'utilizzo dei mezzi a loro affidati; dovranno compilare il foglio macchina, controllare il corretto uso e funzionamento del mezzo e garantire la corrispondenza dei km effettuati con le necessità di servizio. È fatto divieto di cedere la guida, per qualsiasi motivo, a terzi se non autorizzati dal C. I. S. S., e di utilizzare il mezzo per usi diversi dal Servizio per cui viene affidato.

Nell'ipotesi in cui il mezzo provochi o sia oggetto di sinistro, l'Impresa e per essa i suoi soci e/o dipendenti dovrà darne immediata comunicazione all'Ente e, anche attraverso idonea polizza assicurativa, rifondere il danno.

Nel caso di utilizzo, da parte del Personale, di automezzi diversi da quelli messi a disposizione dal Consorzio, la Ditta fatturerà al CISS - Ossola quale rimborso delle spese di carburante un importo pari a un quinto del costo alla pompa di un litro di benzina verde, relativamente al periodo di validità del capitolato, per ogni chilometro percorso per ragioni di servizio. Le trasferte dovranno essere documentate con apposita modulistica da presentare mensilmente per la controfirma del Responsabile di riferimento.


I mezzi dell'Impresa Appaltatrice che dovessero essere utilizzati per il trasporto degli utenti, devono essere coperti da idonea polizza per "trasporto terzi".

L'Impresa Appaltatrice si impegna a fornire a ciascun operatore in servizio un telefono portatile e un tesserino di riconoscimento.

## **ART. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il C. I. S. S. sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, di produrre, al momento della stipula del contratto, apposite **polizze** che dovranno includere nel novero degli assicurati anche il CISS:



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

- a) **per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.)** durante l'esecuzione dei predetti Servizi, stipulata presso idonea compagnia di assicurazione e riferita specificamente ai presenti servizi, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a Terzi, dagli assistiti. I singoli assistiti devono espressamente intendersi Terzi tra di loro.

La copertura contro i rischi derivati dalla RCT dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 1.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000 per ogni persona.

La polizza RCT dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 C.C., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni recati agli utenti, agli autoveicoli, attrezzature ed impianti utilizzati);
- richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le Ditte appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa Responsabilità Personale dei dipendenti di dette società;
- danni a terzi da interruzione o sospensione totale di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio/furto.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del servizio.


- b) **per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.):**

- ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da dipendenti dall'appaltatore nonché da lavoratori subordinati, così come definiti dall'articolo 5 del citato D. Lgs 38/2000 ;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs n. 38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;
- ai sensi di legge per danni corporali non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'Inail, sofferti dai dipendenti durante e in occasione dell'attività lavorativa.

La copertura derivante dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del Personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di:

- € 2.000.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro o para subordinato.

La polizza di responsabilità civile generale (R.C.T./O.) deve essere mantenuta in vigore fino al termine dell'appalto.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

c) **per la Responsabilità civile autoveicoli (RCA) e infortunio conducente**, per gli automezzi di proprietà della Ditta e messi a disposizione del Personale con un massimale non inferiore a:

- € 2.500.000 per sinistro;
- € 1.000.000 per morte o invalidità permanente del conducente.

Nel caso in cui l'operatore utilizzi il proprio mezzo la Ditta dovrà stipulare apposita copertura assicurativa (polizza assicurativa danni accidentali totali a favore dei dipendenti) per l'infortunio al conducente e per i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o perdita dei veicoli conseguenti a:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina;
- eventi socio-politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- eventi atmosferici;
- kasko: collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada verificatasi durante la circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata, con un massimale non inferiore a € 10.000,00 a primo rischio assoluto.

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite di massimale.

L'Impresa Appaltatrice sarà chiamata a risarcire i danni o le quote di danni rientranti in un'eventuale franchigia delle polizze su indicate, sollevando da ciò il proprio Personale.

Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste si intendono vincolati a favore del C. I. S. S..

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazione.


Gli eventuali danni non coperti a seguito di minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'aggiudicataria. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che il Consorzio dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotti dai crediti dell'Impresa Appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsati.

Nelle sopra citate polizze, inoltre, dovrà essere inserita la seguente clausola:

"La Società Assicuratrice si impegna a non apportare alla polizza alcuna variazione che possa menomare le garanzie, senza il preventivo consenso del Consorzio ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

La Società Assicuratrice si impegna a comunicare al Consorzio con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro e del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.

In caso di mancato pagamento da parte dell'assicurato del premio e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, la Società Assicuratrice notificherà tempestivamente al Consorzio a mezzo lettera raccomandata tale inadempienza, obbligandosi



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

comunque a considerare valida ed operante a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale. Il Consorzio valuterà caso per caso l'opportunità di sostituirsi o meno (salvo rivalsa) all'assicurato nel pagamento degli eventuali premi scoperti".

## **ART. 9 – GARANZIA E CAUZIONE**

La **garanzia provvisoria**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, da presentare a corredo dell'offerta, pena esclusione dalla gara, è di € **2.290,53**, pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente all'atto di sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione, previa richiesta degli interessati. In applicazione dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'impresa in possesso della certificazione di sistema di qualità di cui al citato articolo, può usufruire del beneficio della cauzione ridotta del 50%.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria dell'Ente, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del C. C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.


La garanzia dovrà avere validità del giorno della gara (compreso) e scadenza non anteriore a 180 gg. dalla data della gara.

La garanzia, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive e, nel caso di raggruppamenti temporanee di imprese, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento.

A norma del comma 8 del medesimo art. 75, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una **garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale**. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca dell'affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La medesima deve essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12.03.2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40 comma 7 D.Lgs. 163/2006.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciiss-ossola.it](http://www.ciiss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciiss-ossola.it](mailto:Personale@ciiss-ossola.it)

## ART. 10 - PAGAMENTI

Alla Ditta verrà riconosciuto il costo orario definito in sede di aggiudicazione, comprensivo di tutti gli oneri a carico della Ditta stessa.

Il corrispettivo orario indicato in offerta resterà invariato e valido sino alla scadenza naturale del contratto.

La Ditta provvederà a emettere fattura con periodicità mensile e il CISS - Ossola provvederà al pagamento a mezzo mandato entro novanta giorni dalla data di ricevimento. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, fatta salva l'applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

Entrambe le parti si assumono gli oneri connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.

## Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietato **cedere** anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Consorzio e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Consorzio che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.


È fatto divieto all'Impresa Appaltatrice di **subappaltare** totalmente o parzialmente i servizi affidati, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In ogni caso il CISS rimane estraneo al rapporto contrattuale fra Impresa e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente alla Impresa Appaltatrice.

## Art. 12 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza del D. Lgs. 196/03 e ad indicare il responsabile del trattamento dei dati. In particolare il Consorzio, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi all'utenza, riconosce l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati, che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Impresa Appaltatrice procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso gli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli al CISS entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Impresa Appaltatrice è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

Si informa, infine, che la Stazione Appaltante raccoglierà e tratterà i dati personali dell'Impresa Aggiudicataria ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità connesse alla procedura in oggetto e le susseguenti operazioni inerenti la stipula del contratto e l'esecuzione dei servizi.

## **Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI**

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, quando non siano causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato, comportano il pagamento delle seguenti penali:

- € 250,00 per evento, in caso di parziale inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato;
- € 250,00 per ogni giorno di assenza ingiustificata dal servizio dell'operatore incaricato;
- € 500,00 per evento, in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato o mancata applicazione del CCNL di riferimento.

Le penali sono applicate, dopo aver contestato l'addebito e valutato le eventuali controdeduzioni, con provvedimento formale dell'organo competente entro 15 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine utile per presentarle.

## **Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Possono costituire causa di risoluzione:

- la violazione del divieto di subappalto;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Consorzio;
- la violazione dell'obbligo di permettere al Consorzio di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Consorzio volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.


In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all'Impresa alcun indennizzo e il CISS ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante.

L'appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell'impresa.

## **Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Appaltatrice;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Impresa Appaltatrice;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente Capitolato relative al Personale;
- inosservanza delle norme di legge relative al Personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [Personale@ciss-ossola.it](mailto:Personale@ciss-ossola.it)

- difformità nella realizzazione dei servizi secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Consorzio;
- condotta fraudolenta da parte dell'Impresa Appaltatrice.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva, in forma di lettera raccomandata.

Qualora il CISS si avvalga di tale clausola, l'Impresa Appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal CISS, salvo ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

## **Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Verbania.

## **Art. 17 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il CISS - Ossola

Per la Ditta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_